



Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ concernente i sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie (LFE);
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente;
visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura,

Art. 2 cpv. 2 lett. g frase introduttiva e cpv. 2^{bis} lett. c

² Essa non si applica a:

g. contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché liquame, eccettuato se:

^{2^{bis}} La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

c. concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2a cpv. 3

³ Non possono raggiungere il punto finale i seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concime. Le deroghe sono elencate nell'allegato 1a.

¹ RS 916.441.22

² RS 916.40

³ RS 814.01

⁴ RS 910.1

Art. 3 lett. h^{bis}–i e m^{bis}–n^{ter}

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

- h^{bis}. proteine animali trasformate:* prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, ad eccezione di:
1. prodotti sanguigni,
 2. latte e latticini,
 3. colostro e relativi prodotti,
 4. fanghi di centrifugazione e di separazione,
 5. uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova,
 6. collagene e gelatina,
 7. proteine idrolizzate,
 8. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- i. *farina di pesce:* proteine di animali acquatici, di altri animali acquatici invertebrati di allevamento e di stelle marine della specie *Asterais rubens* trasformate;
- m^{bis}. riciclaggio canalizzato:* riciclaggio di sottoprodotti di origine animale negli alimenti per animali da reddito, con cui si evita che gli animali da reddito ingeriscano sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale;
- m^{ter}. alimenti per animali da compagnia:* alimenti e articoli da masticare per animali da compagnia;
- n. *contenuto dello stomaco e dell'intestino:* contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino di mammiferi e ratiti;
- n^{bis}. liquame:* escrementi e urina di animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende di acquacoltura, con o senza lettiera;
- n^{ter}. escrementi di insetti:* miscela di escrementi di insetti da reddito, substrato alimentare, parti di insetti da reddito e uova morte, in cui la percentuale di insetti da reddito non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso;

Art. 6 lett. c, d ed f

I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:

- c. contenuto dello stomaco e dell'intestino;
- d. liquame ed escrementi di insetti;
- f. sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo le disposizioni emanate dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 lettera e dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), o

⁵ RS 817.02

esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;

Art. 10 cpv. 3 lett. a, f ed f^{bis}

³ Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

- a. l'eliminazione del contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché del liquame se non sono importati o esportati per questo motivo;
- f. la consegna e l'acquisto di sottoprodotti di origine animale per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 33a;
- f^{bis}. l'acquisto di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione animale per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 33b;

Art. 11 cpv. 1

¹ Gli impianti e gli stabilimenti di cui all'allegato 1b numero 1 necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.

Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 27 aprile 2022⁶ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA):

Art. 13a Elenchi delle registrazioni e delle autorizzazioni

L'USAV stila e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati di cui all'allegato 1b numeri 11, 14 e 15 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all'allegato 2.

Art. 17 Notifica della quantità eliminata

¹ Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti, se questi non possono essere conservati a temperatura ambiente.

² È esente dall'obbligo di notifica l'eliminazione di:

- a. quantità totali fino a 1000 kg all'anno;
- b. pelli, pelame, contenuto dello stomaco e dell'intestino, liquame ed escrementi di insetti.

³ Il veterinario cantonale può disporre la notifica della quantità eliminata al di fuori dell'obbligo di notifica.

⁴ La notifica deve avvenire specificando le categorie merceologiche. Essa deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 20 cpv. 1 e 2

¹ I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g.

² Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d'accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all'allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g nonché i trasporti di resti alimentari.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

² Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:

- d. animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁷ sui medicinali veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr⁸;

Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 nonché cpv. 2

¹ I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:

- b. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all'allegato 5, e riciclaggio:
 2. del grasso fuso nella fabbricazione di concimi o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,
 3. delle farine di carne e di ossa nella fabbricazione di concimi.

² Il contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché il liquame possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l'azienda di provenienza dell'animale macellato.

⁷ RS 812.212.27

⁸ RS 817.02

Art. 25a Cremazione di animali

¹ Nei crematori per animali è consentita la cremazione di:

- a. animali da compagnia ed equidi;
- b. altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se il veterinario cantonale responsabile dell'effettivo di provenienza e del crematorio per animali vi acconsente preventivamente.

² Gli animali che presentano segni di epizoozia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–72 OFE⁹ non possono essere cremati.

³ I crematori per animali devono tenere un registro sulla provenienza, la specie e il numero di animali cremati.

*Titolo prima dell'art. 27***Capitolo 4:****Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali nonché fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici****Sezione 1: Divieti di alimentazione***Art. 27 rubrica nonché cpv. 3 lett. e e 4**Rubrica abrogata*

³ Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:

- e. foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi diversi dal liquame, a meno che il taglio dell'erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni.

⁴ Per l'attuazione dei capoversi 1–3, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, il DFI può stabilire metodi e valori soglia.

*Titolo prima dell'art. 27a***Sezione 1a: Deroche per gli esperimenti sull'alimentazione***Art. 27a*

¹ L'USAV può autorizzare deroghe per gli esperimenti sull'alimentazione temporanei per i quali è possibile derogare ai divieti di cui all'articolo 27.

² Esso rilascia l'autorizzazione se i requisiti previsti dalle altre disposizioni della presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l'esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.

*Titolo prima dell'art. 28***Sezione 1b: Deroche generali al divieto di alimentazione degli animali da reddito***Art. 28*

¹ Tutti gli animali da reddito possono essere alimentati con:

- a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
- b. uova e prodotti a base di uova;
- c. collagene e gelatina di non ruminanti;
- d. proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
- e. grassi fusi.

² Il collagene e la gelatina dei ruminanti possono essere somministrati solo ai non ruminanti.

³ I prodotti di cui ai capoversi 1 e 2 devono:

- a. essere costituiti o fabbricati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 che si formano nell'ambito della produzione primaria o dell'ottenimento o della produzione di derrate alimentari o alimenti per animali;
- b. soddisfare i rispettivi criteri applicabili secondo l'allegato 5 numeri 30–38.

*Titolo prima dell'art. 29***Sezione 2: Deroche al divieto di alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato**

Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti o ai ruminanti non svezzati

In caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti o di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se:

- a. la farina di pesce è prodotta secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38;
- b. il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a alla fine dello svezzamento; e
- c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni di non ruminanti ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

- a. il sangue proviene da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
- b. il prodotto sanguigno è prodotto secondo l'allegato 5 numero 30a ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e
- c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.

Art. 30a Somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

- a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di suini della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a, e o f;
- b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e
- c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.

Art. 30b Somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

- a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di pollame della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a, e o f;
- b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e
- c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.

Art. 31 Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di diverse specie di non ruminanti possono essere entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30a e 30b.

Art. 31a Somministrazione di proteine trasformate di insetti al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

¹ In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per pollame, per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

- a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di insetti della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere d–f;
- b. i sottoprodotti di origine animale provengono dalla produzione primaria di una delle seguenti specie di insetti:
 1. mosca soldato nera (*Hermetia illucens*),
 2. larva della farina (*Tenebrio molitor*),
 3. alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
 4. grillo domestico (*Acheta domesticus*),
 5. grillo tropicale (*Gryllobates sigillatus*),
 6. grillo silente (*Gryllus assimilis*),
 7. mosca domestica (*Musca domestica*),
 8. baco da seta (*Bombyx mori*);
- c. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
- d. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e
- e. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.

² Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:

- a. prodotti di cui all'articolo 28;
- b. farina di pesce;
- c. prodotti sanguigni di non ruminanti;
- d. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ai non ruminanti

In caso di riciclaggio canalizzato, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:

- a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a e c-f;
- b. sono stati prodotti conformemente ai metodi di trasformazione di cui all'allegato 5;
- c. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento;
- d. la separazione lungo la catena degli alimenti viene garantita in conformità all'articolo 32a.

Art. 32a Requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali

¹ Il DFI disciplina i requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato.

² Fa in modo che le contaminazioni incrociate vengono evitate nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti:

- a. ottenimento di sottoprodotti di origine animale;
- b. trasformazione di sottoprodotti di origine animale;
- c. produzione di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale;
- d. utilizzo di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale in aziende dedite alla produzione primaria;
- e. trasporto e immagazzinamento.

Art. 32b Trasporto e immagazzinamento

¹ Chiunque, nel caso di riciclaggio canalizzato, trasporti alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi che non possono essere somministrati alle rispettive specie animali deve pulire i veicoli e le installazioni secondo una procedura documentata che impedisca contaminazioni incrociate.

² Il piano di pulizia deve essere approvato preventivamente dall'autorità competente.

³ Le pulizie effettuate devono essere registrate. Le autorità competenti hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per due anni.

Titolo prima dell'art. 32c

Sezione 2a: Requisiti amministrativi in caso di riciclaggio canalizzato

Art. 32c Obbligo di notifica e registrazione

¹ Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono notificarlo preventivamente all'autorità cantonale competente.

² Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono notificarlo preventivamente all'autorità di controllo degli alimenti per animali.

³ La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- a. la dicitura dello stabilimento;
- b. il tipo di riciclaggio canalizzato;
- c. se del caso, informazioni sulle registrazioni o autorizzazioni esistenti secondo la legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sugli alimenti per animali.

⁴ Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione secondo l'allegato 1b numero 2 vengono registrati dall'autorità cantonale competente.

Art. 32d Obbligo di autorizzazione

¹ Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato 1b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

² Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numeri 35 e 36 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato necessitano di un'autorizzazione dell'autorità di controllo degli alimenti per animali.

³ L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se i requisiti determinanti per il riciclaggio canalizzato, compresi i requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento, sono soddisfatti. Prima del rilascio dell'autorizzazione essa effettua un'ispezione sul posto.

Art. 32e Deroghe all'obbligo di autorizzazione

I detentori di animali da reddito che per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32 non necessitano di autorizzazione se:

- a. sono registrati dall'autorità di controllo degli alimenti per animali come utilizzatori del prodotto in questione;
- b. tengono esclusivamente le specie animali a cui gli alimenti per animali sono destinati; e
- c. gli alimenti per animali prodotti da loro con:

1. proteine animali trasformate o prodotti sanguigni di non ruminanti contengono meno del 50 per cento di proteine grezze,
2. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale contengono meno del 10 per cento di fosforo totale.

Art. 32f Limitazione del periodo di validità e rinnovo dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.

² Essa è rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti previsti dalla presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato sono soddisfatti.

Art. 32g Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all'USAV

L'autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda alimentare o stabilimento di trasformazione da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione ai sensi dell'O-SIFA¹⁰.

Art. 32h Elenchi degli stabilimenti registrati o autorizzati

¹ L'USAV stila e pubblica elenchi delle aziende alimentari o degli stabilimenti di trasformazione registrati e autorizzati.

² L'autorità di controllo degli alimenti per animali stila e pubblica elenchi degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento autorizzati.

Art. 32i Revoca dell'autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzato

Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, l'autorità cantonale può sospendere o revocare l'autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente agli stabilimenti registrati il riciclaggio autorizzato. Essa valuta soprattutto:

- a. la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
- b. la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.

Art. 32j Controllo autonomo e verifica delle misure del controllo autonomo

¹ Gli stabilimenti registrati devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato. Per gli stabilimenti autorizzati è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all'allegato 2.

² Le autorità competenti hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.

³ Il DFI può richiedere quali stabilimenti autorizzati di cui all'allegato 1b numero 3 devono far verificare il funzionamento delle misure del controllo autonomo mediante prelievi e analisi.

⁴ Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, lo stabilimento deve attuare immediatamente i provvedimenti necessari.

Art. 33 cpv. 6

⁶ Il DFI può stabilire i requisiti per la produzione separata ai sensi del capoverso 2 lettera b e per l'immagazzinamento e il trasporto separati ai sensi del capoverso 5.

Art. 33a

Precedente art. 34

Art. 33a cpv. 3

³ I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l'ordinanza del 16 dicembre 2016¹¹ concernente la macellazione e il controllo delle carni devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali».

Art. 33b Somministrazione di animali di piccola taglia destinati
all'alimentazione di animali da compagnia nella propria azienda
detentrica

I detentori di animali da compagnia possono somministrare nella propria azienda detentrica dei corpi di animali e parti di piccoli roditori, lagomorfi, pollame, pesci e insetti ai propri rettili, anfibi, uccelli e altri animali con esigenze particolari, a condizione che questi corpi e parti di animali non presentino segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

Titolo prima dell'art. 34

Sezione 3a: Diagnostica

Art. 34

¹ Per la diagnostica volta a individuare costituenti di origine animale vietati per l'alimentazione delle rispettive specie animali e per quella volta a individuare il triptano di glicerina, i laboratori di Agroscope sono responsabili in qualità di laboratorio nazionale di riferimento.

² Il DFI definisce le procedure di prelievo e i metodi di analisi. Tiene conto dei metodi di esame riconosciuti a livello internazionale.

¹¹ RS 817.190

*Titolo prima dell'art. 34a***Sezione 4: Fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici**

Art. 34b Miscela di concime con farina di carne e ossa o con proteine animali trasformate

¹ I concimi contenenti farina di carne e ossa o proteine animali trasformate devono essere miscelati con un costituente autorizzato.

² Previa consultazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'Ufficio federale dell'ambiente, l'USAV autorizza il costituente se:

- a. è composto da calce, liquame, urina, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas o altre sostanze come i concimi minerali non utilizzati per l'alimentazione animale;
- b. non presenta rischi per il suolo e le acque; e
- c. rende la miscela non commestibile per gli animali e l'uso della miscela a scopi alimentari è escluso secondo la buona pratica agricola.

³ I concimi contenuti nei seguenti imballaggi non devono essere miscelati con un costituente:

- a. imballaggi finali di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale;
- b. sacchi preimballati di peso non superiore a 1000 kg, se contrassegnati correttamente.

Art. 34c Utilizzo di concime

¹ I concimi contenenti farina di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere utilizzati in modo tale che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

² Il DFI può stabilire restrizioni sull'uso dei concimi e misure per evitare che vengano ingeriti dagli animali.

Art. 39 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3

¹ Chi esporta sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 17 capoverso 1 deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all'eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne dovesse limitare o vietare l'importazione. ...

³ *Abrogato*

Art. 45 Attuazione

¹ L'attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.

² L'autorità di controllo degli alimenti per animali attua la presente ordinanza in tutti gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numero 36.

Art. 46 Controlli ufficiali

¹ I Cantoni e l'autorità di controllo degli alimenti per animali vigilano sull'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all'anno e gli stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati periodicamente a seconda del tipo e del volume di attività che essi svolgono.

² Gli stabilimenti di cui all'allegato 1*b* numeri 2 e 3 registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato devono essere controllati almeno una volta all'anno dall'autorità cantonale competente o dall'autorità di controllo degli alimenti per animali.

³ Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall'ordinanza del 26 ottobre 2011¹² sugli alimenti per animali (OsAIA).

II

¹ Gli allegati 1*a* e 1*b* sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² Gli allegati 2, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹³ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:

Allegato 4.1 parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l'alimentazione animale solo se sono conformi alle disposizioni degli articoli 27–33c OSOAn¹⁴.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹² RS 916.307

¹³ RS 916.307.1

¹⁴ RS 916.441.22

Allegato 1a
(art. 2a cpv. 2 e 3)

Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale

- 1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.
- 2 Pelli e pelame di animali a unghia fessa:
 - a. idonei alla produzione di derrate alimentari, ma utilizzati per altri scopi,
 - b. sottoposti a un processo completo di conciatura,
 - c. conciati al cromo (allo stato «wet blue»),
 - d. allo stato «pickled pelts», oppure
 - e. trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).
- 3 Trofei di caccia e altri preparati animali:
 - a. ottenuti da selvaggina ungulata e selvaggina da penna sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
 - b. ottenuti da specie diverse da selvaggina ungulata e selvaggina da penna provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
- 4 Lana sottoposta a lavaggio industriale.
- 5 Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.
- 6 I seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concimi:
- 61 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l'uso e caratterizzati ai sensi dell'articolo 15 OsAIA¹⁵.
- 62 Substrato di coltura pronto per la vendita non importato da Paesi terzi contenente meno del:
 - a. 5 per cento in volume di prodotti derivati da materiali della categoria 2 o 3; oppure
 - b. 50 per cento in volume di liquame trasformato.
- 63 Concime secondo il regolamento delegato (UE) 2023/1605¹⁶.

¹⁵ RS 916.307

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag 1.

Allegato 1b

(art. 11 cpv. 1, 15 cpv. 1, 32c cpv. 4, 32d cpv. 1 e 2, 32j cpv. 3, 45 cpv. 2 nonché 46 cpv. 2)

Impianti e stabilimenti soggetti a registrazione o ad autorizzazione

1 Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

- 11 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all'allegato 5 oppure all'articolo 21 capoverso 2.
- 12 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un'autorizzazione di diritto ambientale.
- 13 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.
- 14 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.
- 15 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.
- 16 Stabilimenti che producono concimi.
- 17 Crematori e cimiteri per animali.
- 18 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un'autorizzazione solo se i prodotti derivati sono:
 - a. da eliminare mediante incenerimento;
 - b. da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 OsAIA¹⁷;
 - c. destinati alla fabbricazione di concime.
- 19 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.

2 Stabilimenti soggetti a registrazione per il riciclaggio canalizzato

- 21 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati ruminanti né trasformati prodotti di ruminanti.
- 22 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di suini per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai

¹⁷ RS 916.307

sensi dell'articolo 30a, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati suini e trasformati prodotti a base di suini.

- 23 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di pollame per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30b, se negli stessi stabilimenti viene esclusivamente macellato pollame e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di pollame.
- 24 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di non ruminanti per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 31, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati non ruminanti e trasformati prodotti a base di non ruminanti.

3 Stabilimenti soggetti ad autorizzazione per il riciclaggio canalizzato

- 31 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30, se nelle stesse aziende i ruminanti vengono macellati separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente.
- 32 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di suini vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30a, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti animali vengono trasformati separatamente.
- 33 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di pollame vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30b, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente.
- 34 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di non ruminanti vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 31, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro vengono trasformati separatamente.
- 35 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che utilizzano farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti e fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale nella composizione di alimenti per animali.

- 36 Stabilimenti di immagazzinamento in cui vengono immagazzinati materie prime e alimenti composti per animali:
- a. farina di pesce sfusa;
 - b. prodotti sanguigni sfusi di non ruminanti;
 - c. proteine trasformate sfuse di suini;
 - d. proteine trasformate sfuse di pollame;
 - e. proteine trasformate sfuse di non ruminanti;
 - f. proteine trasformate sfuse di insetti;
 - g. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale sfusi;
 - h. alimenti composti per animali sfusi contenenti materie prime di cui alle lettere a–g.

Allegato 2
(art. 15 cpv. 1)

Principi del controllo autonomo

Rimando fra parentesi nel numero dell'allegato

(art. 15 cpv. 1 e 32j cpv. 1)

Allegato 4
(art. 19 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 6 nonché 33a cpv. 3)

Prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

N. 11 lett. e

- 11 Durante il trasporto un'etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull'etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:
- e. la scritta «Concime organico / per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da reddito con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte» nel caso del concime, eccetto:
 - 1. imballaggi finiti di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale,
 - 2. concime che non contiene sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell'intestino, dal liquame o dai prodotti di cui all'articolo 28;

N. 33 frase introduttiva

- 33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 33a capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:

Allegato 5

(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 3 lett. b, 29 lett. a, 30 lett. d, 30a lett. c, 30b lett. c, 31 lett. c, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e c nonché cpv. 4, 34a cpv. 1 e 35 lett. a)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

N. 301 lett. a

301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:

- a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011¹⁸. Nell'attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.

N. 31b

31b Utilizzo di uova e prodotti a base di uova

Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, le uova e i prodotti a base di uova devono essere trasformati come segue:

- a. con uno dei metodi di trasformazione 1–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure
- b. con un altro metodo che garantisca che i prodotti rispondano alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite al numero 38.

Titolo prima del n. 37

37 Produzione di alimenti per animali da compagnia

N. 394–397

394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Nel caso di zoccoli e corna, la temperatura minima è di 80 °C.

395 Il liquame è considerato trasformato se è stato sottoposto a un trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

- 396 In deroga al numero 391, gli escrementi di insetti possono essere sottoposti a un trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti. Se i batteri sporigeni e la tossinogenesi sono identificati come un pericolo rilevante nell'ambito del piano del controllo autonomo di cui all'articolo 15 capoverso 1, è necessario un trattamento finalizzato alla loro riduzione.